

# Statuto Osservatorio della Salute

## ART. 1 (DEFINIZIONE)

L'Associazione Osservatorio della Salute, indicata negli artt. a seguire con l'acronimo "OS", è una libera associazione, senza fini di lucro, che riunisce i cultori delle varie branche delle discipline della medicina, della microbiologia, della fisica e della chimica.

L'OS non persegue fini di lucro e non svolge attività commerciali, ad eccezione di quelle necessarie per gli eventi di formazione e promozione delle conoscenze. I suoi Soci non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio derivanti dalla gestione societaria. Essa deve pertanto considerarsi come ente non commerciale, ai sensi dell'ex articolo 87, comma 1, lettera "c" del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (oggi articolo 73).

L'OS ed i suoi legali rappresentanti dichiarano piena autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

## ART. 2 (SEDE)

La sede della Società è fissata a La Spezia, riservandosi la facoltà di spostarla in altro luogo per ragioni organizzative o di opportunità.

## ART. 3 (FINALITA')

L'Associazione si propone di:

- contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo delle scienze microbiologiche, della medicina, della fisica e della chimica, anche mediante l'erogazione di premi, borse di studio, assegni di ricerca o simili;
- associare i cultori delle stesse riunendo tutti microbiologi, biologi, medici, fisici, chimici, ricercatori, docenti, professionisti, esperti delle diverse aree, inclusi tutti i professionisti che esercitano, anche se in via non esclusiva, specifica attività nell'area interprofessionale che l'OS rappresenta;
- riunire senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto appartenenti alle sopracitate discipline specialistiche, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nell'area interprofessionale che l'OS rappresenta;
- promuovere ed incoraggiare studi e ricerca in questi settori;
- indire congressi, convegni e corsi di aggiornamento;
- favorire i rapporti culturali nazionali ed internazionali nel campo delle discipline d'interesse dell'Associazione;
- tenere rapporti con le Associazioni a carattere scientifico che coltivino interessi affini;
- fornire le necessarie competenze e consulenze agli organi nazionali, regionali e locali per l'organizzazione ed il coordinamento di ogni iniziativa nei settori di interesse;
- costituire un punto di incontro e di supporto per tutte le Scienze (Microbiologia Clinica, Generale, Biotecnologica, Farmaceutica, Alimentare, Agraria, Veterinaria) al servizio della salute;
- recepire integralmente e far proprie tutte le direttive e quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31. 05.2004, pubblicato nella G.U. del 2.07.2004;

L'associazione è stata costituita al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- contribuire al progresso della Medicina di Laboratorio;

- contribuire allo sviluppo, all'interpretazione ed all'utilizzo di tutte le nuove tecnologie e biotecnologie utilizzate per lo studio delle biomolecole di interesse preventivo, predittivo, diagnostico, prognostico e terapeutico;
- contribuire allo sviluppo, all'interpretazione ed all'utilizzo di nuovi biomarcatori biochimici e genetici;
- promuovere la ricerca scientifica nel settore della Medicina di Laboratorio;
- raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo Medicina di Laboratorio;
- promuovere iniziative tendenti a migliorare la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l'organizzazione di nuovi laboratori; in particolare a tali finalità l'Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali e attività di formazione continua in Medicina in raccordo con organizzazioni accreditate (Formazione ECM – Educazione Continua in Medicina) secondo le linee guida del Ministero della Salute. Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il tutto senza rilascio di titoli accademici o similari;
- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l'erogazione di eventi formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) in raccordo con organizzazioni accreditate;
- collaborare per l'istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l'inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;
- facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni scientifiche e tecniche utili all'espletamento dell'attività professionale;
- promuovere l'allestimento di metodi standard e la implementazione della qualità globale, ivi incluso il controllo di qualità, nonché la certificazione e l'accreditamento nei laboratori di analisi in campo clinico;
- promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nei campi delle discipline di interesse della Associazione e favorire rapporti di collaborazione con altre Società ed Organismi scientifici per avviare progetti multicentrici;
- promuovere l'istituzione di laboratori clinici di riferimento;
- promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;
- valorizzare il giusto riconoscimento e merito di ciascun Socio sulla base delle proprie competenze e conoscenze;
- organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- pubblicare un periodico scientifico organo ufficiale della associazione anche in funzione degli obiettivi formativi ECM;
- attivare iniziative volte a fornire ai cittadini informazioni qualificate, aggiornate e facilmente comprensibili sui significati delle nuove evidenze scientifiche. Tutto questo sfruttando i più opportuni strumenti di comunicazione;
- promuovere rapporti di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie locali ed altri Organismi ed Istituzioni Sanitarie pubbliche;
- elaborare linee guida e percorsi assistenziali in collaborazione con altre Società ed Organismi Scientifici nell'ambito della ricerca di base, della medicina, della biologia, della fisica e della chimica;

L'associazione perseguirà le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);

L'associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo. L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha finalità di tutela sindacale, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. L'associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica. OS, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM) in raccordo con organizzazioni accreditate. Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati.

## **ART. 4 (SOCIO)**

Possono essere Soci sia persone fisiche sia Enti o Associazioni, interessate allo studio nei campi di interesse della Associazione. Possono essere ammessi tutti i soggetti appartenenti alle discipline specialistiche che operano nei settori di attività delle strutture dell'Università, del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale. La Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci: ordinari, onorari, sostenitori.

- **Soci ordinari**  
Possono chiedere di diventare Soci ordinari i cultori in possesso di titoli comprovanti un interesse e/o una documentata esperienza professionale per una qualsivoglia branca nel campo delle discipline interessate. I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
- **Soci onorari**  
Possono essere nominati Soci onorari, con le modalità stabilite nel regolamento, coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della ricerca.
- **Soci sostenitori**  
Possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che condividono e siano interessati a sostenere gli scopi della OS. I Soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione; godono di tutti gli altri diritti.

## **ART. 5 (DECADENZA DA SOCIO)**

La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi:

- dimissioni, da inoltrare per iscritto al Segretario Generale;
- mancato versamento della quota sociale annuale;
- pronuncia del Collegio dei probiviri causata da motivi deontologici, per sopraggiunti conflitti di interesse lesivi dell'autonomia e dell'indipendenza della OS, per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione o per aver riportato condanne penali. L'esclusione dall'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti presenti.

## **ART. 6 (ORGANI)**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei Soci
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Sindaci

## **ART. 7 (ASSEMBLEA)**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art.4. Compiti dell'Assemblea sono:

- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci;
- determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell'Associazione;
- eleggere i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, dando indicazione della sede e dell'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei suoi Vice-Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, secondo le modalità previste nel regolamento.

Le delibere dell'Assemblea avvengono di norma con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti (in riunione fisica o telematica), salvo casi specifici previsti dallo Statuto.

L'Assemblea può deliberare lo scrutinio segreto nonché quorum speciali per la validità di delibere su materie particolarmente significative.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni Socio non potrà avere più di due deleghe. Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Generale. I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.

## **ART. 8 (CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da 7

membri eletti, compreso il presidente dell'associazione, i vicepresidenti, il segretario generale e il tesoriere, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

E' fatto obbligo a tutti i membri degli Organi associativi di dichiarare eventuali conflitti di interesse presenti al momento di assumere la carica o insorti dopo la nomina e, se del caso, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi. Diversamente l'esclusione dalla carica avverrà come per la decadenza da Socio (art. 5).

E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione per le cariche sociali, salvo per disposizione del Consiglio Direttivo.

I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori non debbono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della OS.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare, svolge le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:

1. approvare il programma dell'associazione;
2. proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
3. curare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali e con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Scienze previste;
4. eleggere il Presidente e su proposta di quest'ultimo eleggere 3 Vicepresidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere;
5. promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali/Territoriali e, quindi, coordinare, valutare, approvare le loro attività e nominare i delegati regionali/territoriali con le modalità stabilite dal Regolamento;
6. dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Proviviri;
7. coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
8. approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
9. determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione;
10. proporre all'Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
11. proporre all'assemblea l'ammontare annuo della quota sociale;
12. adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di necessità, è possibile che il Consiglio Direttivo si svolga per via telematica. Per la validità della convocazione telematica restano in vigore le stesse regole valide per la convocazione fisica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni s'intenderà approvata la decisione alla quale avrà aderito con il suo voto il Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno; la partecipazione è limitata alla discussione degli argomenti di loro competenza e non dà diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo che si trovassero in situazioni di conflitto di interesse con l'OS hanno l'obbligo di dichiararlo prontamente per i provvedimenti del caso.

Di ogni riunione del cd deve essere redatto verbale da conservarsi in apposito raccoglitore tenuto a cura del segretario generale come previsto dal n.4 del successivo art.12.

## **ART. 9 (PRESIDENTE)**

Il Presidente è il legale rappresentante della società ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. E' eletto, a scrutinio segreto, tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto (tre anni).E' rieleggibile, come il Consiglio Direttivo, per una sola volta consecutiva.

Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:

1. propone la nomina di 3 Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere, scelti tra i componenti il CD eletto;
2. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo;
3. coordina i lavori del Consiglio Direttivo e cura che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;
4. conferisce deleghe a singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinanti, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
5. adotta in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi dell'Associazione, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dai tre Vice Presidenti che, volta per volta, su sua indicazione, lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

## **ART. 10 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. E' costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- deliberare in merito a controversie tra Soci o tra Soci e la Società;
- dichiarare e regolare gli eventuali conflitti di interesse;
- proporre la decadenza dei Soci per motivi deontologici disciplinari e/o di conflitto di interesse;
- relazionare all'Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Società.

## **ART. 11 (COLLEGIO DEI SINDACI)**

Il Collegio dei Sindaci, eletto dall'Assemblea, è l'organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili dell'associazione, ed ha anche funzione di revisione dei conti. E' costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale e con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, qualora per l'incremento dell'attività dell'Associazione ritenga necessaria una revisione contabile più adeguata ed approfondita, può proporre all'Assemblea che il presidente del Collegio dei Sindaci sia un membro esterno iscritto all'albo dei revisori contabili.

Compiti del Collegio sono:

1. controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi dell'Associazione;
2. esprimere all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
3. relazionare all'Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo;
4. esprimere parere sull'attività finanziaria delle Sezioni Regionali.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

## **ART. 12 (SEGRETARIO GENERALE)**

Il Segretario Generale è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso (tre anni). Il Segretario Generale:

1. coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione;
2. provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche o attività all'interno dell'Associazione;
3. cura l'elenco delle iniziative nazionali e regionali dell'Associazione, con i nomi dei relativi responsabili; conserva ed aggiorna l'archivio dell'Associazione;
4. redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. cura i collegamenti con i Delegati regionali/territoriali.

## **ART. 13 (TESORIERE)**

Il Tesoriere è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso (tre anni). Il Tesoriere:

1. è il depositario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili;
2. predispose i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Sindaci;
3. presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
4. provvede alla riscossione delle quote sociali;
5. vigila su tutti gli aspetti finanziari, riferendone al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo, nonché al Collegio dei Sindaci con il quale mantiene continuo rapporto per la materia economico finanziaria.

## **ART. 14 (CARICHE SOCIALI)**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Coloro che rivestono cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

## **ART. 15 (DELEGATO REGIONALE O TERRITORIALE)**

Il Delegato regionale/territoriale rappresenta ufficialmente la Sezione Regionale/territoriale ed ha la seguente principale attribuzione:

- cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio medesimo.

## **ART. 16 (COMITATI E GRUPPI)**

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da Soci, per lo studio di specifici argomenti o per organizzare attività di particolare interesse su tutto il territorio nazionale. I Soci possono, in ogni caso, costituirsi in Gruppi, aventi finalità di studio in una delle branche delle diverse discipline. E' specificamente prevista la costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica, il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità Scientifica Internazionale.

## **ART. 17 (COMITATO SCIENTIFICO)**

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 5 membri. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati alla comunità scientifica internazionale. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.

## **ART. 18 (ESERCIZIO SOCIALE)**

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, previa acquisizione della relazione con parere da parte del Collegio dei Sindaci. Contestualmente, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, con il parere del Collegio dei Sindaci.

## **ART. 19 (PATRIMONIO)**

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote associative annuali dei soci;
- con eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi, simposi e altre manifestazioni;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali contributi e donazioni e ogni altro provento destinato all'attività.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci. L'OS si fa l'obbligo di pubblicare i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi sul sito istituzionale dell'OS, così pure gli eventuali incarichi retribuiti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' esclusa la possibilità di ricevere contributi economici che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche provenienti attraverso soggetti collegati.

## **ART. 20 (SCIOGLIMENTO)**

L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci ordinari aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei Soci ordinari aventi diritto al voto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente:

- dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120– indirà un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti e, per lo scioglimento dell'Associazione, sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 21 (MODIFICHE STATUTARIE)**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci ordinari. Le votazioni per le modifiche statutarie devono avvenire con le modalità stabilite dal Regolamento.

## **ART. 22 (REGOLAMENTO)**

Al presente Statuto sarà associato un Regolamento esplicativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti: il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dall'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

## **ART. 23 (NORME TRANSITORIE)**

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente.

Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rimando alle norme contenute nel Capo III Libro Primo del Codice Civile in materia di associazioni.